

Il danno all'imprenditore agricolo

di Anna de Caprariis

Il reddito di lavoro dell'imprenditore agricolo si presenta connesso al reddito di capitale essendo la sua attività produttiva commista agli stessi beni impiegati nell'azienda¹.

Pertanto, ai fini della valutazione del danno alla sua persona occorrerà distinguere tra reddito di lavoro e reddito di capitale in quanto solo nei confronti del primo direttamente o indirettamente si verifica il mancato guadagno.

Il criterio distintivo va individuato secondo la dottrina² nelle regole di economia finanziaria che, distinguendo nei bilanci tra conto patrimoniale e conto economico ed ancora, nell'ambito di quest'ultimo tra profitti, perdite, rendite e spese consentono di enucleare alla voce perdite-spesse gli stipendi del personale e, quindi, mediamente il quantum debeatur dell'imprenditore.

Questo criterio nei riguardi dell'impresa agricola si rivela, però, di scarsa utilità perché in mancanza di un onere di tenuta di contabilità a carico dell'imprenditore agricolo³ è applicabile alle imprese capitalistiche, in cui la presenza di lavoratori agricoli subordinati⁴ e la struttura stessa dell'azienda rendono la contabilità di fatto indispensabile, ed alle imprese che abbiano ottenuto il finanziamento

¹ Si parla, infatti, di redditi c.d. misti, cfr. Randone, *Il guadagno del danneggiato come base del risarcimento del danno di responsabilità civile*. Relazione al IV Convegno per la trattazione di temi assicurativi, Atti, Milano, 1965, pag. 111.

² Bonvicini, *Il danno a persona*. (Il danno risarcibile e il suo accertamento), Milano, 1958, pag. 194 e ss.

³ Non sembrano, invece, utilizzabili allo scopo le dichiarazioni IVA cui l'imprenditore agricolo è tenuto ai sensi dell'art. 34 nuovo testo D.P. 29 gennaio 1979 n. 24 modificante il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 anche in attuazione della delega di cui alla legge 13 gennaio 1978 n. 765 relativa all'adeguamento dell'IVA alle disposizioni comunitarie, per una completa trattazione della normativa in materia agricola v. Sorbi-Bruschi, « L'I.V.A. in agricoltura », in *Bilancio agricolo, veterinario, zootecnico* 1974, nn. 5-6, pag. 24.

del piano di sviluppo presentato ai sensi della legge n. 153/1975 in attuazione della direttiva CEE n. 72/159 del 17 aprile 1972.

Infatti, l'art. 11 della direttiva, richiamato dall'art. 11 della legge n. 153, dispone che dalla presentazione annuale della contabilità devono tra l'altro risultare « (...) il reddito di lavoro per ULU e il reddito dell'imprenditore (...) » (alinea b).

Al contrario, per le imprese familiari e le imprese associate la contabilità aziendale appare pressoché inesistente ed il giudice non può nella liquidazione dell'indennità non riferirsi a criteri induttivi e procedere così ad una valutazione del danno prevalentemente equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Alla valutazione equitativa per le comunioni tacite familiari pare sostituirsi la valutazione tabellare poiché la quota di patrimonio vecchio che identifica il guadagno del compartecipe, anche se mutevole nel suo ammontare a seconda delle consuetudini locali, rappresenta comunque un quantum certo cui l'A.G. può fare riferimento nel calcolo sia attribuendo una somma una tantum, mercè capitalizzazione del reddito sia costituendo una rendita vitalizia.

Di qui la necessità, sulla considerazione che l'agricoltura italiana non è agricoltura di grandi aziende agrarie, bensì agricoltura di imprese familiari diretto coltivatrici⁵, della formulazione di un criterio unitario per la valutazione del danno a persona.

D'altra parte, come ha affermato la Cassazione nella decisione del 30 maggio 1967 n. 1208⁶, nella liquidazione non si può ricorrere ad un parametro aritmetico corrispondente alla misura della riduzione della capacità lavorativa tantomeno ad un'interpretazione analogica estendendo al risarcimento del danno aquiliano le disposizioni per la liquidazione del danno in materia di infortuni sul lavoro⁷.

Ma passiamo ad esaminare, riprendendo la classica tripartizione tra impresa capitalistica, familiare ed associata⁸, i contributi giurisprudenziali.

⁴ La bipartizione tra lavoro direttivo affidato all'imprenditore e lavoro esecutivo organizzato a mezzo di lavoratori agricoli subordinati rappresenta l'elemento catalizzatore dell'impresa. Cfr. per una più ampia trattazione Galloni, *Tipologia dell'impresa agricola*, in *L'impresa agricola*, Bari, 1978.

⁵ Secondo i dati dell'inchiesta condotta dall'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, INSOR, nell'indagine curata dall'Istituto Centrale di Statistica, in *Il coltivatore italiano*, n. 2/1980 i coltivatori diretti rappresentano l'88,9% delle aziende agrarie.

⁶ Cass. 30 maggio 1967, n. 1208, in *Mass. Giur. it.*, 1967.

⁷ Cass. 21 aprile 1955, n. 1111, in *Giust. civ.*, 1955, I, pag. 879.

⁸ Cfr. da ultimo Galloni, *Tipologia*, cit.

Nell'ambito della prima, laddove si tratti di valutare il danno al socio accomandatario, amministratore unico di una società in accomandita semplice, come insegna il Supremo Collegio⁹, — la sentenza sembra estensibile al mondo agricolo, almeno per una valutazione equitativa — il mancato guadagno può venire determinato in base agli utili della società riflettendosi la situazione economica di questa necessariamente sulla sfera privata patrimoniale dei soci.

In caso, invece, di morte del socio nessun diritto al risarcimento compete agli altri soci per il danno derivato alla società^{10 11}.

Riguardo alle imprese familiari agricole — intendendo con tale espressione qualunque impresa in cui i familiari dagli ascendenti agli affini, al coniuge collaborino con l'imprenditore sia nel lavoro organizzativo che esecutivo, ivi compresa quella familiare introdotta dalla novella del '75 — la giurisprudenza di merito e di legittimità, discostandosi dall'elaborazione dottrinale¹², ritengono che l'invalidità permanente dell'imprenditore vada valutata non sulla base del reddito personale di lavoro, escludendo il reddito prodotto dal capitale, ma ponendo a base del calcolo il reddito dell'impresa nella quota corrispondente al grado dell'invalidità¹³.

Per le imprese mezzadrili il danno per la morte del figlio che collaborava con il proprio lavoro nell'azienda deve determinarsi, come afferma il Tribunale di Firenze¹⁴, tenendo conto dell'apporto di tutti i componenti con una ripartizione non proporzionata per i più anziani alla progressiva diminuzione del loro contributo lavorativo con l'avanzare dell'età e che la morte di uno dei componenti può determinare uno squilibrio della forza lavorativa familiare minima richiesta per la coltivazione del fondo tale da mettere in pericolo la stessa esistenza del rapporto mezzadrile.

Le incongruenze della valutazione equitativa del danno si manifestano nel settore agricolo, come del resto negli altri settori, maggiormente nei casi di risarcimento per morte di minori.

⁹ Cass. 14 marzo 1938, n. 832, in Resp. civ. prev., 1938, pag. 294.

¹⁰ Cass. 12 aprile 1935, in Resp. civ. prev., 1935, pag. 34.

¹¹ Sulla problematica della società per azioni in agricoltura, V. Oppo, *Materia agricola e «forma commerciale»*, in Riv. dir. agr., 1943, I, pag. 265, di recente Galloni, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1980, pag. 418.

¹² V. Bonvicini, *pop. e luogo cit.*

¹³ C. A. Trento, 10 maggio 1976, in Arch. civ., 1976, pag. 864.

¹⁴ Trib. di Firenze, 9 marzo 1956, in Giur. it. 1956, I, 2, pag. 533.

Mentre la Cassazione affermava nel 1957¹⁵ che nell'indennizzo a favore del padre orbato del figlio, oltre alle aspettative di soccorso cui il genitore ha diritto in base al bisogno alimentare, vanno conteggiate le sovvenzioni che la vittima corrispondeva in modo duraturo e consistente, tra le quali quelle derivanti dal concorso del figlio all'attività esplicata dal padre, perché non è dato desumere, in mancanza di prove, che il raggiungimento della maggiore età del figlio avrebbe portato ad una scissione di interessi sia in regime di esercizio agricolo che in quello di comunione tacita familiare, di recente¹⁶, ancora nell'ipotesi di decesso di minore che collaborava all'azienda agricola paterna ha limitato l'indennizzo a dieci anni ritenendo solo in tale lasso di tempo e cioè fino al matrimonio del giovane, ipotizzabile la collaborazione.

Il Tribunale di Torino¹⁷ ha, invece, nel liquidare il danno per la morte di una giovane contadina in età da marito, fatto ricorso alla capitalizzazione forfettaria assegnando ai genitori la somma di un milione di lire e di lire centocinquantamila al fratello della defunta non convivente.

¹⁵ Cass. 12 febbraio 1957 n. 4673 (ined.) in Mass. Foro it. 1959 voce Responsabilità civile n. 323-325.

¹⁶ Cass. 13 giugno 1977 n. 2449, in Foro pad. 1977, I, pag. 90.

¹⁷ Trib. Torino, 18 marzo 1958, in Arch. resp. civ., 1978, pag. 359.